

LEGGE REGIONALE 16 OTTOBRE 2009 N. 58

“Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico”

art. 2 comma 1 lett. b) – erogazione di contributi per il miglioramento della sicurezza sismica del patrimonio edilizio esistente

Fondo statale pluriennale per interventi di prevenzione sugli edifici pubblici strategici e rilevanti

(istituito con Legge 24 giugno 2009 n. 77 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 28 aprile 2009, n. 39)

BANDO DI SELEZIONE per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici

1 – Premessa e obiettivi

In attuazione dell'articolo 11 del Decreto-Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009 n. 77 e con riferimento alle annualità 2012-2013-2014 del relativo Fondo per la prevenzione del rischio sismico, sono state emanate le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, rispettivamente, n. 52/2013, n. 171/2014 e n. 293/2015.

Ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. b) delle suddette Ordinanze C.D.P.C. è prevista la possibilità di assegnare contributi per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico o rilevanti di proprietà pubblica. Inoltre, gli edifici scolastici sono ammissibili al finanziamento:

- solo se nei piani di emergenza di protezione civile per il rischio sismico ospitano funzioni strategiche, per quanto riguarda l'O.C.D.P.C. 52/2013;
- fino ad un massimo del 40% delle risorse e con priorità per quelli che nei piani di emergenza di protezione civile per il rischio sismico ospitano funzioni strategiche, per quanto riguarda le O.C.D.P.C. 171/2014 e 293/2015.

Ai sensi dell'art. 3 c. 3 delle stesse Ordinanze, le Regioni predispongono i programmi, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 c. 1, nella selezione degli interventi le Regioni tengono conto delle Verifiche tecniche effettuate ai fini dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003.

Il presente bando è stato redatto sulla base delle condizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei criteri per l'attribuzione di punteggi e di priorità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 902 del 13/09/2016, nel rispetto di quanto comunque previsto dalle norme di finanziamento.

2 – Soggetti beneficiari

Ai sensi della Delibera G.R.T. n. 902/2016, i soggetti che possono essere individuati come beneficiari di contributi sulla base del presente bando sono Comuni, Unioni di Comuni, Province o Città metropolitane proprietari di edifici strategici pubblici aventi le caratteristiche specificate nel seguito.

3 - Finalità

In applicazione a quanto previsto nella Delibera G.R.T. n. 902/2016, il presente bando definisce le modalità di presentazione delle domande e di formazione della graduatoria degli interventi ammissibili, nonché le procedure relative alla fase di realizzazione degli interventi a seguito di ammissione a finanziamento con Decreto dirigenziale della struttura regionale competente della Direzione Ambiente ed Energia (come previsto dalle Direttive regionali D.1.9 di cui alla Delibera G.R.T. n. 1154 del 09/12/2014).

La graduatoria di edifici pubblici strategici – compresi quelli scolastici se nei piani di emergenza di protezione civile per il rischio sismico ospitano funzioni strategiche - risultante dalla presente selezione servirà per la redazione di un programma per la realizzazione degli interventi di prevenzione del rischio sismico e sarà aggiornata periodicamente.

4 – Risorse finanziarie

4.1 – Disponibilità

Con il presente bando si avvia l'attivazione delle risorse statali per interventi di prevenzione del rischio sismico sugli edifici pubblici relative alle annualità 2012-2013-2014 del Fondo di cui alla L. 77/2009, risorse che - in base a quanto stabilito con Delibera G.R.T. n. 902/2016 - complessivamente assommano a € 12.512.425,01.

Compatibilmente con il rispetto dei vincoli in materia di pareggio di bilancio:

- le risorse di cui all'Ordinanza C.D.P.C. n. 52/2013 saranno assegnate utilizzando la graduatoria risultante dalla presente selezione con priorità agli edifici scolastici che nei piani di emergenza di protezione civile per il rischio sismico ospitano funzioni strategiche;
- analogamente si procederà per le annualità 2013 e 2014, nel rispetto del limite al finanziamento degli edifici scolastici fissato dalle Ordinanze C.D.P.C. n. 171/2014 e 293/2015 e tenendo conto di quanto previsto dalla Delibera G.R.T. n. 902/2016. Pertanto, qualora nella graduatoria di cui al presente atto non siano collocati edifici scolastici pubblici situati in zona sismica 2 sufficienti ad esaurire il 40% delle risorse di ciascuna annualità, per l'individuazione di ulteriori edifici scolastici di zona sismica 2 - anche non strategici - ai quali destinare le residue risorse per interventi di prevenzione sismica, si procederà mediante scorrimento della graduatoria di cui al Decreto dirigenziale 1217/2015 (a seguito di selezione avviata con Delibera G.R.T. n. 1154/2014).

Si ricorda che, ai sensi della Delibera G.R.T. n. 902/2016, un secondo finanziamento allo stesso Ente sarà possibile solo successivamente al finanziamento di almeno un edificio per ciascun Ente tra quelli presenti in graduatoria e situati in zona sismica 2 (fatto salvo quanto sopra in merito al limite relativo alla quota destinabile agli edifici scolastici), prevedendo che, nel rispetto della graduatoria, possa fare eccezione solo il caso in cui siano segnalati più aggregati funzionalmente connessi e che l'Amministrazione segnali e motivi l'indifferibilità del finanziamento per pubblica incolumità.

Si ricorda inoltre che la graduatoria risultante dalla presente selezione potrà essere utilizzata anche per assegnare ulteriori risorse rivolte a interventi di prevenzione sismica su edifici strategici pubblici, fermo restando in ogni caso il rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di priorità definiti dalle specifiche norme di finanziamento.

4.2 – Determinazione dei contributi ammissibili

Con Delibera G.R.T. n. 902/2016 è stato stabilito che i contributi saranno calcolati tenendo conto dei parametri previsti per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico o adeguamento sismico, escludendo in ogni caso interventi di rafforzamento locale.

Ciò premesso, per la determinazione del contributo massimo attribuibile a ciascun edificio (inteso come unità strutturale¹) le Ordinanze C.D.P.C. n. 52/2013, n. 171/2014 e n. 293/2015 indicano costi convenzionali (relativi alla tipologia di intervento) e percentuali finanziabili (dipendenti dagli esiti delle Verifiche sismiche), come riportato ai successivi paragrafi 4.2.1 e 4.2.2.

Inoltre, le Direttive regionali D.1.9 (modificate con Delibera G.R.T. n. 1154/2014) stabiliscono ulteriori limiti parametrici al contributo pubblico in relazione alle diverse tipologie di intervento.

Pertanto il contributo ammissibile sarà definito dal minore fra i due valori suddetti, calcolati come di seguito indicato.

In ogni caso gli Enti che partecipano alla selezione devono sottoscrivere un esplicito impegno a sostenere le eventuali spese eccedenti il contributo statale.

4.2.1 – Costi convenzionali

Ai sensi dell'art. 8 delle citate Ordinanze C.D.P.C., il costo convenzionale per interventi di miglioramento (o adeguamento) sismico è pari a 150 €/mc.

Ai fini del computo della volumetria si considera il volume lordo, determinato seguendo le indicazioni² delle Direttive regionali D.3.9 (approvate con Decreto dirigenziale n. 3421 del 12/08/2011), detratte le cubature delle eventuali unità strutturali non in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 5.2 e/o che presentino una o più caratteristiche che costituiscono condizione di esclusione secondo quanto indicato al successivo paragrafo 5.3.

¹ L'unità strutturale è individuata da cielo a terra e distinguibile da quelle adiacenti dello stesso aggregato strutturale per differente comportamento dinamico sotto sisma (differente tipologia costruttiva e/o differente altezza e/o età di costruzione e/o presenza di piani sfalsati, ecc.).

² Ovvero partendo dallo spiccato della prima superficie calpestabile sovrastante le fondazioni fino all'estradosso del solaio di copertura (nel caso di tetto a falde inclinate, si deve tener conto del volume compreso dalle falde). Sono esclusi dal calcolo i balconi aperti a sbalzo, i comignoli, i cornicioni, le gronde e i volumi tecnici (es. abbaini, scannafossi, extra corsa ascensori). Sono compresi nel calcolo i porticati e le superfici a sbalzo comunque coperte.

4.2.2 – Percentuali finanziabili e contributi massimi

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 delle citate Ordinanze C.D.P.C., il contributo massimo concedibile sarà calcolato come percentuale del costo convenzionale di cui al precedente paragrafo 4.2.1, sulla base agli esiti delle verifiche sismiche (riportati anche nelle Schede di sintesi³):

- 100% se $\alpha \leq 0,2$
- 0% se $\alpha > 0,8$
- $[(380-400\alpha)/3]\%$ se $0,2 < \alpha \leq 0,8$

dove α è il valore del parametro sintetico che indica il livello di adeguatezza sismica della struttura (espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda) rispetto allo stato limite considerato. In particolare, per gli edifici strategici α è il minimo fra α_{SLV} ed α_{SLD} .

Per le verifiche sismiche condotte ai sensi del vigente D.M. 14/01/2008 il procedimento per il calcolo dell'indice di rischio α_{SLV} è descritto nelle Direttive regionali D.2.9 (approvate con Decreto dirigenziale n. 3421 del 12/08/2011). Analogamente per quanto riguarda α_{SLD} .

Si evidenzia che i valori di α devono essere coerenti con la pericolosità sismica attuale definita dal D.M.14/01/2008 e che pertanto nel caso di verifiche sismiche condotte ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. 3274/2003 o del D.M. 14/09/2005 gli indici di rischio devono essere rivalutati come precisato all'art. 10 comma 3 delle Ordinanze.

Si specifica anche che, qualora le verifiche sismiche fossero state condotte con riferimento alla Classe d'uso III trascurando l'individuazione dell'edificio come strategico (come invece desumibile dal piano di protezione civile e/o dall'analisi della CLE se approvati), sarà necessario produrre un aggiornamento degli indici di rischio, ferma restando la quantificazione della capacità di risposta alle azioni sismiche che dovrà essere però rapportata alla domanda normativa prevista per la Classe d'uso IV.

Nella domanda di contributo gli indici di rischio sismico saranno comunque espressi sia in termini di periodo di ritorno (TR_C/TR_D)^{0,41} sia in termini di accelerazioni (PGA_C/PGA_D).

4.2.3 – Limiti al contributo

Nel rispetto del contributo massimo attribuibile, calcolato come illustrato ai paragrafi precedenti, dovranno risultare salvaguardati anche i limiti al contributo pubblico ai sensi delle citate Direttive regionali D.1.9:

- € 550/mq per interventi di miglioramento sismico
- € 850/mq per interventi di adeguamento sismico

Ai fini del computo della superficie si fa riferimento alla somma delle superfici lorde dei differenti livelli dell'edificio, determinate seguendo le indicazioni⁴ delle Direttive regionali D.3.9 (approvate con Decreto dirigenziale n. 3421 del 12/08/2011), detratte le superfici delle eventuali unità strutturali non in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 5.2 e/o che presentino una o più caratteristiche che costituiscono condizione di esclusione secondo quanto indicato al successivo paragrafo 5.3.

Si ricorda infine che il contributo effettivamente erogabile sarà poi valutato sulla base del quadro economico ammissibile ai sensi delle Direttive regionali D.1.9 e non potrà in nessun caso superare l'importo complessivo dell'intervento risultante dal rendiconto finale.

5 – Requisiti di ammissibilità

5.1 – Tipologie di intervento

Ai sensi delle Ordinanze C.D.P.C. n. 52/2013, n. 171/2014 e n. 293/2015 e di quanto ulteriormente disposto dalla Delibera G.R.T. n. 902/2016 sono ammissibili a finanziamento interventi di miglioramento sismico o adeguamento sismico, escludendo in ogni caso interventi di rafforzamento locale.

³ La Scheda di sintesi è necessariamente presente per le Verifiche delle quali esiste un Deposito ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 58/2009 e s.m.i.

⁴ Ovvero al lordo delle pareti murarie e ricomprendendo tutti gli spazi con uso pertinente alle funzioni dell'edificio. Sono esclusi dal calcolo i locali sottotetto non utilizzati (non accessibili o accessibili per sola manutenzione), i locali accessori con altezza media inferiore a 2,40m, i balconi, gli scannafossi e marciapiedi, le scale di sicurezza esterne, ecc.).

5.2 – Requisiti degli edifici

Tenuto conto dei requisiti indicati dalle Ordinanze C.D.P.C. n. 52/2013, n. 171/2014 e n. 293/2015, integrati con quanto previsto dalla Delibera G.R.T. n. 902/2016, sono ammissibili a finanziamento interventi su edifici - intesi come unità strutturali - che presentino tutte le seguenti caratteristiche:

- edifici pubblici strategici, inclusi gli edifici scolastici che nei piani di emergenza di protezione civile per il rischio sismico ospitano funzioni strategiche;
- edifici interamente di proprietà pubblica di Comuni, Unioni di Comuni, Province o Città metropolitane;
- edifici soggetti all'obbligo di cui all'art. 2 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 e dei quali alla data di pubblicazione della Delibera G.R.T. n. 902/2016 siano state depositate le Verifiche tecniche - svolte in Classe d'uso IV, basate su un coerente quadro conoscitivo e supportate da idonea documentazione;
- edifici situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo non sia inferiore a 0,125g;
- edifici non ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
- edifici non ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4;
- edifici non oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso alla data della selezione di cui al presente atto o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche, per le medesime finalità di riduzione del rischio sismico;

5.3 – Condizioni di esclusione

Con riferimento ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo 5.2, sono pertanto esclusi dalla selezione:

- a) edifici non strategici, cioè di tipologie non presenti nell'elenco A - Allegato A - Decreto P.G.R. n. 36/R del 09/07/2009.
- b) edifici di proprietà pubblica ma non di Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane o di proprietà privata, anche in parte;
- c) edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
- d) edifici per i quali, alla data di pubblicazione della Delibera G.R.T. n. 902/2016 (avvenuta il 28/09/2016 sul B.U.R.T. n. 39 parte II), non risulta un Deposito - ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 58/2009 e s.m.i. - delle Verifiche tecniche prescritte dall'Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003, salvo il caso che tali Verifiche siano state precedentemente acquisite agli atti della Regione Toscana;
- e) edifici per i quali gli indici di rischio delle verifiche sismiche non siano coerenti con l'individuazione strategica e/o con la pericolosità di cui alle vigenti norme (es. siano stati calcolati con riferimento alla Classe III del D.M.14/01/2008 o con riferimento alle norme di cui all'O.P.C.M. 3274/2003 o del D.M. 14/09/2005), salvo il caso che tali indici non vengano rivalutati;
- f) edifici situati in Comuni non presenti nell'elenco dell'Allegato 7 di cui all'Ordinanza C.D.P.C. 293/2015 (Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo è inferiore a 0,125g).
- g) edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
- h) edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, con riferimento al PAI;
- i) edifici oggetto di interventi strutturali - eseguiti o in corso alla data della selezione di cui al presente atto - per le medesime finalità di riduzione del rischio sismico;
- j) edifici che usufruiscono già di contributi a carico di risorse pubbliche per le medesime finalità di riduzione del rischio sismico.

6 – Attribuzione di punteggi e priorità e ordine di precedenza nella formazione della graduatoria

6.1 – Definizione dei punteggi

Sulla base dei criteri individuati dalla Delibera G.R.T. n. 902/2016 verranno attribuiti i seguenti punteggi ai singoli edifici intesi come unità strutturali:

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	PUNTEGGI
A) edifici le cui Verifiche hanno evidenziato significative criticità nei confronti delle azioni statiche (vulnerabilità strutturale)	Punti 5
B) edifici le cui Verifiche hanno evidenziato “particolari elementi di rischio” allo stato limite ultimo nella combinazione sismica, con riferimento a valori dell’indice di rischio sismico $\leq 0,267$ (corrispondente a un valore di Vita nominale di capacità ≤ 2 anni)	Punti 3
C) edifici per i quali l’Ente proprietario dichiara di voler procedere e <u>procede</u> alla realizzazione degli interventi mediante il ricorso a forme di project financing, anche in combinazione con interventi di efficientamento energetico	Punti 1
D) edifici di proprietà di Enti che, alla data della selezione, non abbiano interventi in corso su altri edifici inseriti in piani di finanziamento relativi a risorse statali per la riduzione del rischio sismico di cui a precedenti annualità del medesimo Fondo L. 77/2009 oppure di cui al Fondo L. 244/2007;	Punti 1
E) edifici già presenti, ma non finanziati, nella graduatoria approvata con Decreto dirigenziale n. 2104 del 08/05/2012 (mediante la quale sono state assegnate le risorse di cui alle annualità 2010 e 2011 del Fondo L. 77/2009);	Punti 1

Il possesso dei requisiti di cui ai criteri A) e B) è attestato da elaborazioni a firma di un tecnico abilitato.

In merito alla corretta determinazione dell’indice di rischio sismico vale quanto indicato al precedente paragrafo 4.2.2.

6.2 – Definizione delle priorità

A ciascun edificio - inteso come unità strutturale - ammissibile a finanziamento (secondo quanto indicato al precedente paragrafo 5) verrà attribuito un punteggio sulla base dei criteri di cui al paragrafo 6.1, anche con riferimento a quanto dichiarato nella domanda di contributo.

Il punteggio dell’intero aggregato strutturale oggetto di domanda di contributo verrà calcolato come media dei punteggi attribuiti alle singole unità strutturali.

In ogni caso gli edifici (sempre da intendersi come unità strutturali) il cui indicatore di rischio sismico è maggiore di 0,8 e per i quali, di conseguenza, il contributo erogabile è nullo (con riferimento al precedente paragrafo 4.2.2) non potranno essere inseriti in graduatoria né potranno concorrere alla determinazione del punteggio dell’aggregato.

A parità di punteggio gli aggregati strutturali saranno ordinati secondo le seguenti priorità:

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE PRIORITA'
I) interferenza con la gestione dell’emergenza sismica, secondo la cosiddetta analisi della CLE (di cui all’art. 18 c. 2 dell’Ordinanza P.C.M. 4007/2012) o, altrimenti, prospicienza su una via di fuga ⁵ prevista nel piano di emergenza per il rischio sismico (da atti approvati)
II) ubicazione in Comuni caratterizzati da maggiore Intensità Massima attesa, come da mappa in Allegato 2 e Tabella in Allegato 3 della Delibera G.R.T. n. 844 del 13/10/2014
III) maggiore pericolosità sismica di sito su suolo rigido e pianeggiante (a_g) con periodo di ritorno 475 anni (Allegato B del D.M. 14 gennaio 2008)

⁵ Si ha prospicienza se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga (art. 4 comma 2 dell’Ordinanza P.C.M. 3907/2010).

6.3 – Formazione della graduatoria

Nella formazione della graduatoria la precedenza assoluta sarà data:

1. agli edifici situati in Comuni classificati in zona sismica 2 (ai sensi della Delibera G.R.T. n. 421 del 26/05/2014);
2. agli edifici per i quali, alla data di scadenza della selezione di cui al presente atto, sia stata approvata la progettazione almeno definitiva dell'intervento di prevenzione sismica (nel quale caso i costi relativi non potranno essere considerati ammissibili al contributo, come evidenziato al successivo paragrafo 8).

In ogni caso, si ricorda quanto illustrato al paragrafo 4 in merito all'assegnazione dei contributi prioritariamente agli edifici scolastici, secondo quanto consentito per le risorse delle diverse annualità.

Si evidenzia che la Regione Toscana può effettuare controlli sulle dichiarazioni rese ai fini del presente bando. In particolare, nel caso in cui sia previsto il ricorso al project financing e l'Ente beneficiario non vi abbia dato seguito, si procederà alla ridefinizione del punteggio di cui al paragrafo 6.1 e alla rideterminazione della graduatoria, con possibile revoca del contributo e recupero delle risorse eventualmente già trasferite.

7 - Presentazione della domanda

Per partecipare alla selezione gli Enti devono utilizzare il fac-simile di cui all'Allegato B.

Ogni Ente può presentare più domande di contributo - ciascuna delle quali riferita ad un unico aggregato strutturale - indicando l'ordine di priorità di intervento.

Si ricorda che, ai sensi della Delibera G.R.T. n. 902/2016, un secondo finanziamento allo stesso Ente sarà possibile solo successivamente al finanziamento di almeno un edificio per ciascun Ente tra quelli presenti in graduatoria e situati in zona sismica 2, salvo quanto previsto al paragrafo 4.1.

Nella domanda di contributo devono essere riportate le informazioni relative alle sole unità strutturali in possesso dei requisiti di ammissibilità.

Alla domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere allegata, in formato pdf, la seguente documentazione (la cui conformità viene dichiarata nella domanda stessa):

- estratto di cartografia in scala opportuna con l'indicazione dell'ubicazione dell'aggregato strutturale;
- planimetria, con evidenziazione e numerazione - coerente con quanto riportato nella domanda - delle unità strutturali alle quali si riferisce la richiesta di contributo;
- idonea documentazione di rilievo e di calcolo relativa alle verifiche sismiche, anche in riferimento al livello di conoscenza raggiunto, a firma di un tecnico abilitato - qualora non già presente tra gli elaborati delle Verifiche tecniche depositate o agli atti della Regione Toscana;
- eventuali integrazioni alle Verifiche tecniche depositate o agli atti della Regione Toscana relative alla rivalutazione degli indici di rischio sismico in coerenza con l'individuazione strategica degli edifici e/o con la pericolosità di cui alle vigenti norme (es. siano stati calcolati con riferimento alla Classe III del D.M.14/01/2008 o con riferimento alle norme di cui all'O.P.C.M. 3274/2003 o del D.M. 14/09/2005);
- eventuale documentazione relativa alle verifiche statiche a firma di un tecnico abilitato - qualora non già presente tra gli elaborati delle Verifiche tecniche depositate o agli atti della Regione Toscana;
- eventuale documentazione a supporto dell'individuazione dell'edificio come strategico nel piano di emergenza di protezione civile per il rischio sismico e/o nell'analisi della CLE se approvati;
- eventuale documentazione a supporto della dichiarazione di prospicenza dell'edificio su una via di fuga prevista nel piano di emergenza per il rischio sismico.

Le domande di contributo devono essere sottoscritte da un legale rappresentante dell'Ente o suo delegato con firma digitale o, in alternativa, con firma e timbro sul cartaceo, scansionati ed inviati in formato pdf, allegando in tal caso copia di un documento di identità.

Le domande, e i relativi allegati, devono essere inviati per via telematica, **entro 45 giorni** dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.T., esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative:

1. trasmissione tramite protocollo interoperabile, per le Amministrazioni pubbliche attive sul sistema InterPRO;

2. trasmissione tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC istituzionale di Regione Toscana, regionetoscana@postacert.toscana.it, esclusivamente per le Amministrazioni pubbliche toscane non ancora attive sul sistema InterPRO.

Il campo "oggetto" deve riportare la dicitura **"SETTORE SISMICA – BANDO DI SELEZIONE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI STRATEGICI PUBBLICI"**.

Ai fini del rispetto della scadenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda che risulta dalla notifica di "consegnato" rilasciata dal sistema InterPRO o dalla "ricevuta di avvenuta consegna" della PEC.

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine di scadenza o presentate con modalità diverse da quelle sopra previste.

L'Amministrazione mittente è tenuta a verificare l'effettiva ricezione da parte di Regione Toscana attraverso le ricevute di consegna sopra descritte rilasciate dai sistemi telematici: l'assenza di tali ricevute indica che la comunicazione non è pervenuta a destinazione.

Non si dovrà procedere all'inoltro dell'istanza in forma cartacea ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche.

Regione Toscana si riserva di procedere all'eventuale ammissione nei casi di omissione della firma a sottoscrizione della domanda qualora, per la tipologia di strumento telematico di trasmissione utilizzato, il soggetto risulti identificabile in modo certo.

Soltanto in caso di motivata e dimostrabile impossibilità all'utilizzo delle tecnologie, è consentito il ricorso all'invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano, presso la sede della Regione Toscana – Settore Sismica - Via S. Gallo n. 34/a - 50129 Firenze, entro i termini sopra indicati.

Qualora il termine di scadenza cadesse in un giorno non lavorativo, si ritiene prorogato al primo giorno feriale lavorativo successivo.

8 – Procedure per l'assegnazione e per l'erogazione del contributo

La graduatoria degli interventi ammissibili, ordinati in base ai punteggi, alle priorità e all'ordine di precedenza di cui al paragrafo 6, sarà approvata con Decreto del Dirigente della struttura regionale competente e pubblicata sul B.U.R.T.

L'impegno e l'erogazione delle risorse di cui alla presente selezione sono demandati a successivi atti e saranno comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Si evidenzia inoltre che, come stabilito dalla Delibera G.R.T. n. 902/2016, il finanziamento non sarà assegnato a interventi su edifici presenti in graduatoria qualora le risorse attribuibili risultino inferiori al 70% del costo presunto, calcolato come il minimo fra quanto indicato dalla norma di finanziamento e quanto prescritto dalle Direttive regionali D.1.9. Oppure, nel caso in cui - al momento dell'assegnazione del contributo - sia già stato approvato il progetto definitivo, la soglia del 70% sarà invece valutata in riferimento al quadro economico degli interventi previsti nel progetto.

L'erogazione dei contributi, comunque subordinata al rispetto dei vincoli in materia di pareggio di bilancio, avverrà su richiesta dell'Ente beneficiario, in quattro fasi e secondo le modalità di seguito illustrate:

1) a seguito della comunicazione dell'affidamento degli incarichi di progettazione sarà erogato un anticipo pari al 5% del contributo assegnato;

2) a seguito della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della gara di affidamento lavori e del costo necessario per la relativa realizzazione sarà erogato il 45% del minore fra:

- importo di aggiudicazione della gara di affidamento lavori al netto del ribasso d'asta (IVA compresa)
- importo ammissibile da Quadro Economico (riportato nel parere tecnico-economico)
- importo del contributo assegnato all'intervento

3) a seguito della presentazione di S.A.L., corredato da idonea documentazione attestante la spesa sostenuta che dovrà essere pari ad almeno il totale di quanto già liquidato, sarà erogato un ulteriore 40% del minore fra i tre importi di cui al punto precedente, senza raggiungere il saldo;

4) a seguito dell'avvenuta approvazione da parte del Soggetto attuatore degli atti di contabilità finale sarà erogato il saldo. Il contributo complessivamente erogato non potrà in nessun caso superare l'importo effettivo dell'intervento risultante dal rendiconto finale.

Al riguardo di quanto sopra, si precisa che è richiesta la trasmissione degli atti relativi a affidamento degli incarichi di progettazione, aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori, approvazione della contabilità finale.

Si evidenzia infine che, seguendo le linee di indirizzo del Dipartimento della Protezione Civile, tra le opere ammissibili al contributo, individuate ai sensi delle Direttive regionali D.19, non potranno in ogni caso figurare spese (es. per la progettazione) già liquidate o impegnate prima dell'assegnazione delle risorse.

9 - Tempistica per la realizzazione degli interventi

A partire dalla data di pubblicazione del Decreto dirigenziale di assegnazione dei finanziamenti dovrà essere rispettata la seguente tempistica, pena la possibile revoca dei contributi:

- Entro 4 mesi dovrà pervenire alla Regione Toscana la comunicazione relativa all'affidamento degli incarichi di progettazione;
- Entro 6 mesi il progettista dell'intervento dovrà presentare una prima ipotesi progettuale che dovrà scaturire dall'esame di soluzioni alternative, la cui valutazione dovrà essere opportunamente illustrata. Si ricorda che il progetto deve essere predisposto ai sensi della normativa tecnica e sismica vigente e in conformità alle Direttive regionali D.2.9;
- Entro 18 mesi dovrà pervenire alla Regione Toscana la comunicazione relativa all'avvenuta aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori;
- Entro 36 mesi dovrà pervenire alla Regione Toscana la documentazione tecnica e contabile relativa agli interventi effettuati.

Eventuali richieste di proroga rispetto alla tempistica prevista dovranno essere tempestivamente trasmesse all'ufficio regionale competente, che procederà all'inoltro al Dipartimento della Protezione Civile, e dovranno necessariamente indicare:

- 1) le ragioni che hanno determinato il ritardo, siano esse di carattere tecnico, economico, finanziario;
- 2) il nuovo cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento.

Dovranno tempestivamente essere comunicate all'ufficio regionale competente anche eventuali variazioni della tipologia e/o della volumetria dell'intervento, in modo che possano essere valutati i termini della richiesta di autorizzazione al Dipartimento della Protezione Civile.

10 - Ulteriori prescrizioni per gli interventi

Gli interventi finanziati saranno soggetti agli adempimenti di cui alla Legge Regionale 1 agosto 2011 n. 35.

Nel caso in cui l'Amministrazione facesse richiesta di utilizzo del ribasso d'asta, è necessario che sia allegata una specifica dichiarazione del RUP in merito alla legittimità della variazione contrattuale ai sensi delle normative sui LLPP e alla rispondenza delle nuove opere alle finalità del programma di prevenzione sismica.

Si ricorda infine il vincolo, stabilito con Delibera G.R.T. n. 902/2016, al mantenimento della proprietà pubblica per 10 anni per gli edifici che usufruiranno di contributi.